

# IERI CONCORSONI, OGGI CONCORSONI

I tempi sono cambiati e gli orizzonti allargati. Un tempo si facevano quasi sempre concorsini, per mancanza di mezzi e di idee, oggi sempre e solo concorsoni, con ricchezza di mezzi e di idee, con giurie all'altezza del compito. Anni fa, in fatto di giurati, ci si doveva accontentare di quello che passava il convento, come si usa dire. Ad esempio, per il Concorso 'Fogli d'album', bandito dalla rivista 'Piano Time', per due anni consecutivi - un concorso di composizione pianistica dalla forma singolare, riservato a giovani musicisti - i partecipanti dovettero accettare, si suppone non di buon grado, due giurie assolutamente caserecce, così composte: Elliott Carter (presidente), Mario Bortolotto, Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Ada Gentile, Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, per il concorso del 1985; e per l'anno successivo: Aldo Clementi (presidente), Mario Bortolotto, Sylvano Bussotti, Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, Francesco Pennisi, Salvatore Sciarrino, Ivan Vandor. La presenza, nel 1986, dei due giurati stranieri, sconosciuti al mondo intero, è da ricondurre alle insistenti suppliche dei diretti interessati presso la direzione del concorso. E la

presidenza di Elliott Carter, nel concorso del 1985, va letta come semplice omaggio alla veneranda età del compositore americano, anziano già all'epoca e da noi praticamente sconosciuto. Allora come ora che ha superato il secolo di vita; recentemente scomparso. Oggi le cose sono davvero cambiate, ogni concorso ha la sua giuria, ed ogni giuria i più titolati giurati; i quali, una volta individuati, si vanno a cercare fuori d'Italia e, se necessario, anche fuori dell'Europa, senza badare a spese. Per gli scettici incaliti gli esempi che seguono.

Cominciamo dal Concorso di composizione 'Francesco Agnello', bandito dal CIDIM, per onorare la me-

moria del suo fondatore che, per la musica del nostro tempo, molto si adoperò nei primi anni della sua attività di operatore musicale, come testimoniano tuttora le Settimane internazionali di nuova musica a Palermo, degli anni Sessanta. Il concorso si articola in due sezioni: cameristica e sinfonica. Queste le formazioni internazionali delle due giurie. Cameristica: Maurizio Cocciolito, Piergiorgio Meneghini, Piero Niro, Dario Oliveri e Giorgio Pugliaro. Sinfonica: Marzio Conti, Yoram David, Gustav Kuhn, Ruben Jais e Marcello Panni: il gotha della direzione d'orchestra. Presidente-segretario senza diritto di voto, Piero Rattalino.

Un altro esempio? A Perugia, la Sagra musicale umbra, per porre fine allo scempio che della musica si fa in chiesa, ha indetto un Concorso internazionale di musica sacra, intitolandolo a Francesco Siciliani, per il quale ha trovato un ascolto interessato in ogni parte del mondo. Ai partecipanti era richiesta una composizione per coro, con o senza organo, sul testo del Credo - ma un Credo sintetizzato, non quello di tutte le Messe del passato. Dunque un Credo non liturgico. I duecento e passa compositori partecipanti sono stati giudicati da Giya Kancheli (presidente), Massimo Palombella, Filippo Maria Bressan, Gary Graden

e Alberto Batisti. Marcello Filotei, segretario (nel bando non si specifica se 'con o senza diritto di voto'. C'è una bella differenza!) Rovereto, infine, da alcuni anni organizza il Concorso internazionale di composizione 'Strumenti di Pace', attorno alla famosa Campana dei caduti. La giuria dell'ultima edizione era composta da: Ivan Fedele (presidente), Matthias Osterwold, Tadeusz Wielecki, Mauricio Sotelo, Marcello Filotei. In tutti i casi recenti giurie prestigiosissime e di internazionale rinomanza, niente da spartire con quelle giurie da concorsini di molti anni fa, alle quali si faceva cenno al principio.

**Valeria Blasetti**



**LEGGE N. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012.**

102

Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103

Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

- a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
- c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104

I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106

I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107

I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**C'era proprio bisogno di tornare sui titoli accademici?**

La Legge n.228, 'di stabilità', approvata il 24 dicembre 2012, dai due rami del Parlamento, determina alcune equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM e alcune 'Lauree Magistrali', rilasciate dalle università. Inoltre riconosce anche l'equipollenza del titolo conseguito secondo il cosiddetto 'Vecchio ordinamento' (Diploma di Conservatorio/Accademia) al Diploma Accademico di II livello e, di conseguenza, alle Lauree Magistrali collegate. (vedi testo della Legge). La prima cosa da notare è che l'equipollenza è valida solo ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e non ha quindi valore assoluto (per maggiore chiarezza: i Diplomatici nei Conservatori

non acquisiscono ope legis il titolo di Dottore); garantisce, perciò, la spendibilità in tutti quei concorsi in cui è richiesta, come titolo di accesso, una generica Laurea Magistrale. Per tutti gli altri casi è facile immaginare che, in un mondo come quello attuale in cui è richiesta sempre e comunque una specializzazione, il titolo ha una 'spendibilità' assai limitata. Inoltre alcune equipollenze (per esempio quello che pone sullo stesso piano il Diploma di II livello in Danza alla Laurea Magistrale in Musicologia) destano molte perplessità. Come si può infatti paragonare il percorso formativo di un ballerino con quello di musicologo? Inoltre, questa Legge non introduce nessuna novità (se si esclude l'equiparazione del Diploma secondo il Vecchio Ordinamento al II livello e non più al I) ma va semplicemente a ribadire quanto

già chiaramente indicato nella nostra legislazione fin dal 2010, e cioè che il Diploma Accademico di II livello è equivalente ad una Laurea Magistrale. Basta infatti leggere il 'Quadro dei Titoli Italiani' (www.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani) messo a punto dal Dipartimento dell'Università e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale dopo approfondita procedura sollecitata dalle autorità europee, che ha visto il coinvolgimento di molti Enti, per capire come questa Legge sia assolutamente pleonastica. A proposito dell'equiparazione del vecchio Diploma di Conservatorio, all'ultimo momento è stato inserito, su richiesta delle Conferenze dei Direttori e dei Presidenti dei Conservatori, che riproduciamo, un emendamento che ha limitato l'equiparazione dei titoli a quelli conseguiti prima dell'entrata in vigore della stessa e solo unitamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Tale emendamento ci è parso necessario per mitigare gli effetti di una sentenza del TAR che ha riaperto per i privatisti la possibilità di sostenere gli esami in Conservatorio. Ovviamente l'insieme delle due norme - da un lato l'equiparazione del vecchio titolo ad una Laurea Magistrale e dall'altro la possibilità per i privatisti di sostenere gli esami di diploma in Conservatorio - avrebbe causato una vera e propria diaspora degli allievi interni iscritti ai corsi del nuovo ordinamento per presentarsi da privatisti e conseguire lo stesso titolo in pochi mesi, con le conseguenze che è facile immaginare. E' difficile dare un giudizio su questa Legge che, come già detto, per un verso risulta inutile e per l'altro - per quanto condivisibile nel contenuto - quanto meno intempestiva. L'equiparazione del vecchio diploma di Conservatorio al I livello del nuovo ordinamento era un'ingiustizia che era stata perpetrata dal 2002; ma rimediare ora a quell'ingiustizia rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. Infatti molti studenti si sono reinscritti al II livello con il Vecchio titolo ed hanno conseguito il Diploma Accademico di II livello e ora rischiano di avere due titoli identici. Spiace infine constatare che per giungere all'approvazione di questa norma siano stati "usati" gli studenti ai quali è stato fatto credere

che i loro titoli non erano riconosciuti né a livello nazionale né a livello europeo. Tale affermazione è palesemente falsa in tutti e due i casi per i seguenti motivi:

- a) Il Quadro dei Titoli Italiani ha definitivamente e inoppugnabilmente asserito fin dal 2010 che i Diplomi Accademici rilasciati dalle Istituzioni AFAM sono di pari livello delle Lauree rilasciate dalle università;
- b) La paventata discriminazione nei confronti dei nostri studenti in Europa non ha ragione d'essere per il semplice fatto che l'Italia è l'unico Paese europeo - e

uno dei pochi nel mondo - che attribuisce valore legale al titolo di studio. Di conseguenza, che il Diploma Accademico sia equivalente alla Laurea non ha nessun peso per accedere al mondo del lavoro negli altri Paesi europei.

E allora perché è stata approvata questa Legge? E' difficile comprenderne le ragioni. Mentre non si può non notare che si sia persa ancora una volta l'occasione di risolvere problemi ben più pressanti che affliggono ancora il sistema. In particolare:


- a) Il sistema di reclutamento dei docenti che non è più adeguato alle necessità del sistema;
- b) Il problema del CNAM che è scaduto il 31 dicembre del 2012 e che, non essendo stato prorogato,

rende il sistema ormai ingovernabile, mancando l'organismo che deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere sugli atti compiuti dal Ministro;

- c) Il Regolamento per lo sviluppo del sistema che è fermo da anni nella segreteria del ministro
- d) Il problema del precariato.

Problemi che restano insoluti e che dovranno essere affrontati dal nuovo Governo che, speriamo, abbia maggiore attenzione nei confronti del sistema AFAM, un sistema che potrebbe, e anzi dovrebbe, essere strategico nel nostro Paese riconosciuto, unanimemente, come la culla della Cultura.

**Bruno Carioti**





**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE NUOVO ASSETTO ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 1 ED 1-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2010, N. 100.  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;  
VISTO l'articolo 117, primo comma, lettera g), della Costituzione;  
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;  
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;  
SENTITI i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni in data 15 novembre 2012;  
SENTITI i sindacati rappresentativi del settore in data 15 novembre 2012;  
SENTITI i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche in data 15 novembre 2012;  
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;  
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del;  
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del;  
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;  
SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali;  
Emana  
il seguente regolamento:

**ART.1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la riforma, in coerenza con i principi di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, d'ora in avanti 'decreto-legge', dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, già enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, trasformati in fondazioni di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicati:

- a) Fondazione Teatro Comunale di Bologna;
- b) Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino;
- c) Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;
- d) Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
- e) Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli;
- f) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
- g) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;
- h) Fondazione Teatro Regio di Torino;
- i) Fondazione Teatro Lirico Comunale Giuseppe Verdi di Trieste;
- l) Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;
- m) Fondazione Arena di Verona;
- n) Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia;
- o) Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
- p) Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

**ART. 2  
(Ordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche)**

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 sono escluse dalla disciplina del presente regolamento e sono sottoposte al regime giuridico e alle forme di contribuzione statale proprie dei teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nel caso in cui le entrate derivanti dagli apporti alla gestione da parte degli enti territoriali diversi dallo Stato, degli enti pubblici e dei privati non ammontino, in base a verifica annuale condotta sui dati di bilancio dell'anno precedente, almeno al cento per cento di tutti i contributi dello Stato per il medesimo anno, eccettuati quelli concessi per rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero.
2. L'autorità vigilante, ove accerti, in sede di esame del bilancio consuntivo, sentito l'organo di controllo contabile, il mancato soddisfacimento del requisito di cui al comma 1, lo dichiara con proprio decreto, previo contraddittorio con la fondazione, ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La fondazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto, provvede alle conseguenti modifiche statutarie coerenti con la qualificazione di teatro di tradizione. La fondazione può successivamente domandare al Ministero per i beni e le attività culturali il riconoscimento della natura di fondazione lirico-sinfonica, agli effetti del presente regolamento, dimostrando il conseguimento per almeno due esercizi consecutivi dell'equilibrio degli apporti di cui al comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, provvede al riconoscimento su proposta della Direzione generale competente. In tal caso l'attribuzione del contributo statale commisurato al riconosciuto stato di fondazione lirico-sinfonica interviene a partire dall'anno successivo al decreto di riconoscimento di cui al periodo precedente, fermo restando il presupposto di cui al comma 1.

**ART.3  
(Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili)**

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto-legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

**ART.4****(Finalità delle fondazioni lirico-sinfoniche)**

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale e coreutica e, per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni lirico-sinfoniche provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

**ART.5****(Statuto)**

1. Lo statuto di ciascuna fondazione lirico-sinfonica è adeguato alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Lo statuto della fondazione, deliberato dall'organo competente, prevede:
  - a). la presenza dei seguenti organi: il presidente individuato tra i componenti dell'organo di indirizzo designati dagli enti territoriali soci fondatori di diritto, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare, tutti di durata comunque non superiore a cinque anni;
  - b). la composizione dell'organo di indirizzo in un numero di membri da sette a nove, in cui siano comunque rappresentati i soci fondatori di diritto;
  - c). la partecipazione dei soci fondatori privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione;
  - d). la possibilità, per i soci fondatori privati, di nominare propri rappresentanti nell'organo di indirizzo in ragione di apporto annuo di misura adeguata al valore della produzione e comunque non inferiore al 3 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione della attività, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione;
  - e). la non corresponsione, per i componenti dell'organo di indirizzo, di compensi, gettoni di presenza o altre indennità, fatto salvo il rimborso delle spese ai sensi della normativa vigente;
  - f). la nomina dell'organo di controllo, composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ed un magistrato della Corte dei conti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
  - g). l'attribuzione all'organo di indirizzo dei compiti di approvazione del bilancio di esercizio, nomina e revoca dell'organo di gestione, deliberazione delle modifiche statutarie, approvazione dei programmi di attività artistica, decisione in merito agli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
  - h). la piena attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale e responsabilità della gestione dell'attività di produzione artistica e delle attività connesse e strumentali, con la facoltà di tale organo di dotarsi di collaboratori, tra i quali il direttore artistico o musicale, che decadono con esso, del compito della tenuta dei libri e le scritture contabili, della predisposizione del bilancio d'esercizio e dei programmi di attività artistica, della direzione e coordinamento in autonomia e nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio;
  - i). la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente e con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
3. Lo statuto e le modificazioni dello stesso, deliberate in conformità delle previsioni statutarie, sono approvate dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

**ART. 6****(Norme in tema di patrimonio e di gestione)**

1. Lo statuto della fondazione prevede che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.
2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.
3. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
5. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 11 del presente regolamento e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal codice dei contratti pubblici.

**ART.7****(Scritture contabili e bilancio)**

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero per i beni e le attività culturali possono stabilire specifici schemi, anche aggiuntivi, di bilancio, che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Possono altresì motivatamente disporre, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.
4. Il bilancio è approvato dall'organo di indirizzo nei termini previsti per le società per azioni.
5. Entro dieci giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.



6. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

**ART.8**  
**(Coordinamento e criteri di gestione efficiente)**

1. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente regolamento in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal Direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli oltrèché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

**ART.9**  
**(Conservazione dei diritti)**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento, le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche la cui titolarità era posseduta al momento della trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura, e a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per l'accesso alla ripartizione del contributo dello Stato. Il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima, senza corrispettivo, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività. L'obbligo di cui al periodo precedente permane anche in caso di applicazione del disposto dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. La fondazione si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

**ART.10**  
**(Vigilanza)**

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al suo potere ispettivo, anche su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. La vigilanza si estrinseca:

- a). nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
  - b). nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, deliberate dalla fondazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  - c). nell'esame dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro dieci giorni dall'approvazione;
  - d). nella verifica del rispetto dei principi, dei criteri di gestione e di coordinamento, dei requisiti previsti in materia di qualifica di fondazioni lirico-sinfoniche ed in tema di ripartizione dei contributi statali;
  - e). nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 11.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta i provvedimenti di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge e dal presente regolamento, nonché gli atti conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. La fondazione trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

**ART. 11**  
**(Amministrazione straordinaria)**

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

- a). può disporre lo scioglimento dell'organo di indirizzo della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, o gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione, ovvero non sia assicurato il pareggio di bilancio;
- b). dispone in ogni caso lo scioglimento dell'organo di indirizzo della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.

2. Con il decreto di scioglimento, che comporta altresì la decadenza dell'organo di gestione, sono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri dell'organo di indirizzo e dell'organo di gestione, ivi inclusa la facoltà di nominare un consulente musicale.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge, nonché gli atti conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti dell'organo di indirizzo e dell'organo di gestione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

**ART. 12**  
**(Personale e contrattazione collettiva)**

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal decreto-legge, e sono costituiti e regolati contrattualmente. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Resta riservato alla fondazione ogni diritto

di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, e in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego.

2. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento avrà applicazione sino alla sua naturale scadenza purché perfezionato ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2 del decreto-legge. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna fondazione contratta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie già regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In caso di applicazione del disposto dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, alla fondazione continua ad applicare il vigente contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza; successivamente si applica il contratto collettivo riferito ai dipendenti dei Teatri di tradizione.

3. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

4. Ogni fondazione procede a rideterminare autonomamente l'organico necessario all'attività con apposita delibera dell'organo di indirizzo, previo parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f). La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e tiene conto dell'attività effettivamente realizzata.

#### ART. 13

##### (Criteri generali e percentuali di ripartizione del contributo)

1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente Commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a). il 65 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevanza della produzione;
- b). il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- c). il 10 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la competente Commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevanza della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione.

#### ART. 14

##### (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La prima verifica dei dati di bilancio da parte della autorità vigilante ai fini di cui all'articolo 2, decorre dall'anno 2015 sui bilanci consuntivi dell'esercizio 2014.

2. Le disposizioni di previgenti norme contenenti riferimenti ai soggetti già disciplinati ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, devono intendersi riferite ai soggetti disciplinati dal presente regolamento, qualora conservino la qualifica di fondazioni lirico-sinfoniche.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a). il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 16 e 19;
- b). la legge 22 luglio 1977, n. 426, ad eccezione del quarto e quinto comma dell'articolo 3;
- c). gli articoli 3 e 6, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312;
- d). gli articoli 1, comma 5, e 3, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
- e). il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad eccezione degli articoli 22, commi 2 e 3, 23 e 25;
- f). il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, ad eccezione degli articoli 3, commi 2, 3 e 4, e 4, comma 2;
- g). l'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, ad eccezione del comma 1;
- h). il comma 87 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dal presente regolamento, della somma di 5.164.569,00 euro, nonché della somma di 7.746.854,00 euro da assegnare in parti uguali alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, in quanto di particolare interesse nazionale nel campo musicale e testimone della cultura musicale italiana all'estero, e alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per la funzione di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato;
- i). il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117; sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117. Nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avevano già ottenuto il riconoscimento della forma organizzativa speciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività svolte ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

#### ART. 15

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## COSA CAMBIERA' NELL'ASSETTO DELLA LIRICA ITALIANA

Circa un anno fa scrissi che in Italia sarebbero rimaste in vita da tre a cinque fondazioni liriche e che il resto del teatro in musica sarebbe stato affidato ai 'teatri di tradizione' od alle 'dirette' dei cinema in HD (già operanti in 250 sale, al ritmo di due spettacoli la settimana). Venni accusato di essere una Cassandra. Risposi che secondo Omero e Virgilio, la Principessa troiana aveva ragione.

Il fato era segnato. La responsabilità è un po' di tutti: la scarsa cultura musicale degli italiani (che da almeno sessant'anni non chiedono alla politica di sostenere 'la musa bizzarra e altera', come il musicologo Herbert Lindenberger, ha definito la lirica), l'inesistente coordinamento tra Sovrintendenti (ricordo una 'stagione' con sei 'nuovi allestimenti' di *Un Ballo in Maschera*), la poca produttività dei teatri (mediamente 70 recite l'anno rispetto ad una media di 160 nell'UE a 15 e di 200 nell'UE a 27), gli alti costi (il 140% della media dell'UE a 15 e circa il 230% della media dell'UE a 27), il corporativismo sfrenato, le regie vetuste (rispetto a ciò che si vede all'estero), tali da non attirare il pubblico giovane, la trasformazione delle 'stagioni' in festival con pochi titoli, trascurando il repertorio. Cosa dire di una fondazione che, con circa 400 dipendenti, nel 2009 ha alzato il sipario solo 25 volte? Un chiaro invito a destinare i finanziamenti pubblici ad altre attività.

Al pari della Marescialla nel terzetto del 'Der Rosenkavalier', "Sapevo che sarebbe successo, ma non pensavo che succedesse così presto". Il Decreto del Presidente della Repubblica sul 'nuovo assetto ordinamentale ed organizzativo' delle Fondazioni, approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima dello scioglimento delle Camere, prevede, implicitamente, un drastico ridimensionamento del numero delle fondazioni.

Occorre ammettere che la definizione dell'articolato, ha comportato un lavoro immane, iniziato dal ministro Bondi e terminato alla fine del 2012. Si è trattato di dare un senso a molteplici norme (spesso contraddittorie) ed armonizzarle, guardando al futuro ed al resto d'Europa non al passato o ad un presente ancora pieno d'incrostazioni particolaristiche. In effetti, il DPR (che dovrà andare al vaglio del nuovo Parlamento) è un 'testo unico' che come tutti i testi unici ha comunque il vantaggio di semplificare normative di settore accavallatesi negli anni, spesso per rispondere a questa od a quella esigenza (anche più che legittima) ma senza tener conto del sistema nel suo complesso. Quello per la lirica è un documento complesso, sul quale si sono divisi i sovrintendenti dei maggiori teatri e che ha incontrato l'opposizione dei 5.000 dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, i quali perderebbero alcune posizioni di vantaggio ri-

spetto ai colleghi dei 'teatri di tradizione'.

Il suo punto forte, ma anche il più controverso, è l'art. 2 è con il quale si pone un vincolo al finanziamento dello Stato: per essere tale una 'fondazione' dovrà procurarsi con entrate proprie (biglietteria, sponsorizzazioni) e contributi da enti locali (Regioni, Province, Comuni), nonché apporto di soci privati, almeno l'equivalente del finanziamento statale. Molti protestano che in questo modo si uccide la lirica. La norma, però, porta la legislazione italiana in linea con quella di Stati europei come la Germania, l'Austria e la Francia dove la lirica non è la sorella povera dello spettacolo dal vivo ma una realtà viva e vivace. Gli enti locali affermano di essere già troppo oberati: ciò, però, li costringerà a decidere se utilizzare gli stanziamenti per la cultura a pioggia, se finanziare la fiera del carciofano o della patata rossa o se contribuire al 'loro' teatro, spesso un gioiello architettonico, ricevuto in eredità dalle generazioni precedenti. Ciò li costringerà anche a 'mettere bocca' nella programmazione del teatro, a cercare sinergie, ad attivare circuiti con istituzioni simili in Italia ed all'estero. Chi non può o non vuole sostenere la propria 'fondazione lirica', chi non la sente radicata nella propria comunità, subirà un declassamento: la fondazione (con finanziamenti statali triennali) diventerà un 'teatro di tradizione' (con finanziamenti statali basati sul numero delle rappresentazioni effettive).

Quando nel 1945 la commissione del Piano Marshall rise in faccia al Borgomastro di Vienna che aveva posto in cima alle priorità la ricostruzione della Staatsoper, i viennesi che amavano tanto il loro teatro da non volerlo relegato nella (allora) periferica Volksoper, non si persero d'animo: votarono all'unanimità una 'imposta di scopo' per riportare il 'loro' teatro all'antico splendore. E, dopo la ricostruzione, lo inaugurarono con nove recite (ciascuna con un titolo differente) in cui tutti (direttori, cantanti, orchestra, maestranze) lavorarono gratis; i prezzi dei biglietti erano stracciati e venduti a lotteria (tale era la domanda). Di recente, a Baltimora si è polemizzato per la sospensione delle rappresentazioni del Lyric Theatre in seguito alla crisi finanziaria che ha travolto i finanziatori. Si sono organizzati autobus per portare gli appassionati nella vicina Washington (un'ora e mezza circa di percorso) dove ci sono oltre alla National Opera (il 25% dei cui costi è sovvenzionato dal National Endowment for Arts) altre sei compagnie d'opera, tutte private ed aiutate solo a livello locale (per di più dalla Contee, l'equivalente della nostra Regione). Il 26 dicembre di quest'anno è stato inaugurato a Erl, nel Tirolo (a 80 km da Monaco a Nord e da Innsbruck a Sud, ed a 75 da Salisburgo) un nuovo teatro per opere e concerti, finanziato in parte dal Governo del Tirolo (non da quello federale)



ed in parte da privati; nel primo festival di due settimane (tre opere, sinfonica e cameristica), il 98,5% degli spettatori erano pubblico pagante. In Cina sono in costruzione un centinaio di teatri per l'opera e la concertistica occidentale; tutti a carico delle Province e dei privati. Non c'è nulla di male a diventare 'teatro di tradizione', se a livello locale non si vuole mostrare il supporto in maniera concreta: aprendo, cioè, la borsa e dando priorità al teatro. Oltre tutto negli ultimi anni alcuni circuiti di 'teatro di tradizione' (ad esempio quello toscano, estesosi alla Romagna, e quello lombardo estesosi alle Marche) hanno mostrato innovazione drammaturgica ed utilizzato giovani talenti. Il punto debole è che non si prevedono incentivi 'europei' per la deduzione dei contributi privati dall'imponibile - nel resto d'Europa si aggirano sul 30% dell'elargizione filantropica, mentre in Italia si è al 19%. Altro punto discutibile è la valutazione della qualità della programmazione, elemento che entra nelle decisioni sull'entità dei finanziamenti. Si può pensare di affidarla alla Consulta per la Musica del Ministero, ma sono essenziali criteri trasparenti quali il numero di Premi Abbiati ricevuti, le coproduzioni con grandi teatri stranieri, le 'prime' mondiali. Infine, il testo unico prevede la sostituzione della contrattazione collettiva nazionale con contrattazioni dei singoli cori ed orchestre. Questo è l'aspetto che più irrita le maestranze. Però è anche un aspetto che ci avvicina all'Europa dove in molti casi cori ed orchestre hanno personalità giuridica autonoma che negozia con i teatri. Ci sono, senza dubbio, miglioramenti da fare. Speriamo che non finiscano con lo snaturare il disegno complessivo.

*Giuseppe Pennisi*

## RAZIONALIZZARE SÌ. DISTRUGGERE NO

A coloro che hanno salutato il decreto del CdM come benvenuto, noi non ci uniamo. Lo faremmo se tale decreto contenesse direttive per razionalizzare la spesa e cancellare sprechi. Non ci uniamo perché questo decreto sembra l'ultimo atto della totale dismissione dello Stato nei confronti della cultura, avviata dalla riforma di Wolter (Veltroni), l'americano. Condividiamo parola per parola l'accusa circostanziata del presidente Napolitano - che pubblichiamo in apertura di giornale - contro la politica che ha trascurato colpevolmente la cultura. La stessa politica che oggi pretende dai suoi organi periferici, nei confronti della cultura, l'attenzione che esso Stato non ha e non ha mai avuto. Perciò, pur prendendo atto delle attente riflessioni dell'economista Pennisi, dissentiamo profondamente da lui, per queste ragioni. Se esistono ancora margini per razionalizzare la spesa delle fondazioni liriche in Italia, senza esagerare sulla loro consistenza in un settore che ha subito drastici tagli, e che infliggendogliene altri lo si di-

struggerebbe definitivamente, si razionalizzi pure. Però si abbia anche il coraggio di dire che sembra impossibile che uno Stato moderno non riesca a pescare nel suo bilancio 200 milioni di Euro circa all'anno per i suoi teatri storici. Quella somma è assai vicina a quella che in altre nazioni lo Stato destina al suo teatro 'nazionale', non ad una complessa ed articolata rete di teatri come quella italiana. E, poi, perché i teatri dovrebbero fare ancora sacrifici, richiesti dallo stesso governo che non è riuscito a tagliare sprechi e privilegi del palazzo e della politica che ridurrebbero altro che di 200 milioni le uscite dalle sue casse? Quei quattro farabutti, di cui le cronache hanno raccontato le malefatte in questi mesi, e due dei consigli regionali italiani hanno buttato al vento ben più di quei 200 milioni. E come mai quello stesso Stato che vuole ridurre il numero dei teatri per risparmiare quattro soldi, non è riuscito a ridurre numero e costo dei parlamentari? E neanche gli stipendi dei magistrati, in difesa dei quali si è alzata la voce della Consulta che ne ha motivato l'intoccabilità con l'indipendenza della magistratura?

Noi siamo contro gli sprechi, i privilegi, la scarsa produttività. Ma siamo a favore della cultura, per la quale l'Italia continua a spendere una percentuale vergognosa del suo PIL (0,19% contro l'1% di molti paesi europei), al quale nell'ultimo anno ha contribuito per il 4%, tanto da far gridare allo scandalo perfino il FAI che ha indetto le 'primarie della cultura', con le quali ha chiesto ai cittadini di far sentire la loro voce in settori oggi più che mai strategici per lo sviluppo del Paese e dallo Stato colpevolmente negletti. Il legislatore deve rendersi conto che l'entrare ed uscire dalle fondazioni non è un giochetto da ragazzi, bensì una operazione suicida che porterebbe a chiudere ed aprire orchestre, come fossero bar o night o semplici esercizi commerciali, a distruggere professionalità acquisite e tramandate gelosamente nei nostri teatri. E deve anche considerare che, una volta usciti, rientrare sarà difficile anzi impossibile, perché, uscendo, i teatri dovranno drasticamente ridurre le proprie piante organiche, a causa dei ridotti finanziamenti; e, per rientrare eventualmente, dove andrebbero a ripescare quelle stesse professionalità che con il giochetto infame proposto dal decreto hanno disperso? Questo modo di pensare alla riforma è catastrofico. Non s'è fatto così già con le orchestre Rai, portandole da quattro a una? Se si voleva imprimere una svolta vera e radicale perché non si è parlato di deduzione dal reddito per i finanziamenti destinati alla cultura? Teme, forse, il nostro Stato che quella stessa gente che fa la fila per vedere una mostra, o andare a teatro, o che sostiene, con il FAI, l'ambiente italiano, si mostri più solerte di quanto avrebbe dovuto essere lo Stato e così lo svergogni agli occhi di tutti? Perché non si è proposto di garantire triennialità di finanziamenti, per incorag-



giare programmazioni a lungo termine, piuttosto che tenere in vita un FUS ballerino, munifico con gli amici, strozzino con i nemici (politici)?

Perché non ha deciso una volta per tutte di non mettere più bocca nelle scelte dei dirigenti, spessissimo suoi emissari o servitori incapaci? E perché ha voluto avocare a sé il giudizio sulla qualità delle programmazioni dei teatri, magari affidandosi alla Commissione centrale musica, nella quale da sempre - come abbiamo tante volte, inutilmente denunciato - il Ministero medesimo ha messo persone incapaci ed incompetenti e taluni responsabili dei bilanci passivi di prestigiose istituzioni culturali italiane?

In questi settori uno Stato che vuole veramente e concretamente modernizzarsi avrebbe dovuto dare un segnale al paese. Ma questo segnale anche questa volta non è arrivato.

Dopo il day after della cultura italiana che questo decreto nei fatti produrrà, pensa forse il governo Monti che d'ora in avanti quando dovremo mandare all'estero una nostra rappresentanza, non manderemo più i nostri teatri, la nostra musica, la nostra arte, e potremo, invece, cavarcela spedendo fuori lui, i suoi ministri o qualche gran commis? Non pensa che i nuovi ambasciatori non avrebbero il permesso di ingresso in molte nazioni che si aspettavano l'arrivo dei nostri tesori, irrimediabilmente distrutti?

*Pietro Acquafredda*

## SUI NUMERI DEL FUS 2012

In tempo di crisi, si sa, i numeri sono fondamentali. Da un po' di tempo a questa parte, ormai, la vita di un cittadino medio è costretta a misurarsi con spese extra, tasse, tagli, accise... e da ogni parte, si alza unanime lo stesso imperativo: risparmiare. E nell'era in cui con l'arte non si mangia, anche la programmazione artistica delle istituzioni musicali italiane è obbligata a fare continuamente i conti con stanziamenti insufficienti e ridimensionamenti devastanti, e qualche volta comunicati quasi a fine esercizio. Negli ultimi tempi, la drammatica situazione in cui versano in particolare i nostri maggiori enti lirici è emersa chiaramente anche attraverso i frequenti appelli-protesta sottoscritti da notissime personalità. Ma di fatto, i fondi alla Musica (circa il 50% del totale del FUS) rimangono un terreno fertile dove lesinare "qualche sommetta", senza dare particolarmente nell'occhio e senza scuotere più di tanto l'opinione pubblica. Quel che più amareggia è vedere come, parlando degli stanziamenti 2012, si sia gridato alla ripresa, alla risalita; e che, di conseguenza, direttori, sovrintendenti, impresari che lamentano una situazione insostenibile non sarebbero che "frignoni", allarmisti. A mettere vicini i numeri 2011 e 2012 si nota una qualche minima differenza positiva: se alle orchestre, alle società concertistiche, ai festival e all'or-

ganizzazione di corsi spetta una percentuale praticamente invariata rispetto agli anni passati - 58 milioni di Euro circa - ad alcune fondazioni liriche, quest'anno, è stato dato qualcosa in più, qualche centinaio di migliaia di euro, facendo segnare al totale dei fondi una crescita dello 0,7% (tot. 193 milioni). Senza altro, in un'annata nera come quella da poco salutata, ogni benchè minimo segnale di crescita, andrebbe valorizzato e apprezzato. Ma, prima di tessere lodi del governo di turno, siamo sicuri che le cose potrebbero andare anche "peggio"? Volendo essere catastrofisti sì: è risaputo che al peggio non c'è mai fine. Ma ad essere oggettivi, con i dati di tre-quattro anni fa alla mano, ci rendiamo conto di come questa piccola crescita del 2012 non bilanci neanche lontanamente, la falciata del 2009, 'annus horribilis', durante il quale i finanziamenti alle fondazioni liriche vennero decurtati del 20%: tagli di 6,5 milioni di Euro a Milano e Roma (si aggiungano anche i 3,5 milioni all'Accademia di Santa Cecilia), di 4 milioni a Firenze, Genova e Palermo, di 3,5 milioni a Venezia, Napoli, Trieste e Bologna e di 2,5 a Torino e Cagliari. Non compensati dagli "spiccioli" che sarebbero stati tanto generosamente elargiti nell'ultimo anno:

- 20% contro + 0,7... i conti tornano? Dietro i tristi numeri, ci sono tante, annose e irrisolte questioni: dalla caccia agli sprechi alla non 'commestibilità' della Musica, dall'ancora indefinito statuto giuridico e fiscale delle fondazioni alle proposte di liberalizzazione e privatizzazione di queste ultime... Comunque la si voglia considerare, a farne le spese è la programmazione di stagioni liriche di qualità, ridotte (anche quantitativamente parlando) ai minimi storici e perennemente in sofferenza. Tanto indicative quanto sintetiche, appaiono le parole di Napolitano in occasione della relazione annuale sul FUS del 2011: "Se è vero che l'intervento statale è servito ad alimentare forme di assistenzialismo e a provocare la lievitazione irresponsabile delle spese, è altrettanto veritiero che il finanziamento pubblico è indispensabile per garantire la libertà, il pluralismo e la più ampia diffusione della cultura attraverso la produzione artistica"; e ancora "La promozione della cultura si colloca tra gli obblighi costituzionali della Repubblica, anche alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà dell'intervento pubblico rispetto a quello dei privati". Che dire? Speriamo nel meglio... e prepariamoci al "peggio"!@

*Elisabetta Guarnieri*